



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000944

del 22 LUG. 2021

OGGETTO: L.B.A. c/ Arnas – sentenza Tribunale Palermo n.2562/2020- Determinazioni (Prat. 38/2018).

U.O. PROPONENTE
U.O. S. SERVIZIO LEGALE

Proposta n. 74 del 13-07-2021

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il co-estensore
Avv. Francesco Palma

Francesco Palma

Il Dirigente U.O Servizio Legale
Avv. Caterina Rizzotto

Caterina Rizzotto

Stampa circolare: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione, Ospedale Civico, G. Di Cristina e Benfratelli, U.O. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, - Palermo -

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2021

N° Conto economico 8.02.02.03.1801

N° Conto Patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2021
(euro) 60.950,00

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET
SERVIZIO LEGALE

Scheda BUDGET allegata
datata 21/07/2021

Il Responsabile del procedimento *CR*

Il Direttore dell'U.O.C. *Arnas Civico G. Di Cristina e Benfratelli*
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
U.O.S. Contabilità Costi/Ricavi
Il Dirigente *Antonio Porcaro*

L'anno duemilaventuno il giorno venti due del mese di luglio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da dott. Paolo Vitale, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

21.07.2021
M

Il Responsabile del Servizio Legale Avv. Caterina Rizzotto,

PREMESSO che con atto di citazione, ritualmente notificato - a seguito di rinnovazione ex art.164 c.p.c - in data 23.2.2016, il sig. L.A., lamentando *malpractice* medica perpetrata ai suoi danni ad opera di un dirigente medico in forza presso l'U.O. di Oculistica, ha evocato in giudizio questa azienda al fine di far valere la sua responsabilità contrattuale per fatto del suo ausiliario, e ottenerne la condanna al risarcimento dei danni quantificati nella misura di oltre € 400.000,00;

PRESO ATTO che l'azienda, tempestivamente costituitasi per mezzo dell'avvocatura interna, con apposita comparsa depositata il 7.9.2016, oltre a diffusamente controdedurre, sia in ordine all'infondatezza dei profili di inadempimento *ex adverso* prospettati - valorizzando le risultanze di un consulenza resa in sede penale -, sia in ordine alla indebita moltiplicazione delle voci di danno pretese, ha chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa Amtrust Europe Limited;

PRESO ATTO, altresì, che la chiamata in manleva della predetta compagnia assicurativa è stata formulata, in via cautelativa, in ragione del fatto che la polizza, stipulata con il regime del *claims made*, ovvero "*a richiesta fatta*", includeva, nella copertura assicurativa per la responsabilità civile dei danni causati a terzi nello svolgimento dell'attività istituzionale, i sinistri per i quali la richiesta risarcitoria fosse pervenuta durante il periodo di vigenza della polizza (30.9.2011 - 30.6.2013) ed i cui fatti che avessero dato origine alla pretesa si fossero verificati posteriormente al 25.11.1999; e tali condizioni sussistevano, atteso che la richiesta risarcitoria era pervenuta nel maggio del 2013;

RILEVATO che la citata compagnia assicurativa chiamata in garanzia, se da un canto deduceva l'infondatezza delle pretese attoree lamentandone la genericità, d'altro canto, però, eccepiva l'inoperatività della polizza in ragione del fatto che l'ARNAS, al momento della stipula del contratto assicurativo, le avesse sottaciuto la pendenza di un procedimento penale per i fatti di causa e che, pertanto, il rischio relativo a tale posizione assicurativa si fosse già realizzato nel 2010, con la proposizione da parte del danneggiato della denuncia-querela a carico del sanitario oculista aziendale;

CONSIDERATO:

- che al momento della chiamata in garanzia, avvenuta, come detto, il 7.9.2016, i procuratori aziendali avevano già fronteggiato identica eccezione - sollevata da altra compagnia assicurativa - che il Tribunale palermitano ha poi respinto con sentenza n.2569 pubblicata il 16.5.2017 emessa nella controversia portante il numero di R.G. 10734/2010;
- che, però, nelle more della celebrazione del giudizio, si assisteva ad un mutamento giurisprudenziale sul punto, che la Corte di Appello di Palermo poi acclarerà con la sentenza n.802/2020;

PRESO ATTO che il Tribunale di Palermo, investito del giudizio incoato dal sig. L.A., ha accolto integralmente l'impianto difensivo formulato dall'avvocatura aziendale, che riteneva non dovesse essere disposta la consulenza tecnica d'ufficio sollecitata da parte attrice, dovendo, invece, attribuirsi piena valenza alla, favorevole, consulenza disposta in sede penale; e così, con la sentenza n.2562/2020, l'adito Tribunale, valorizzando le risultanze penali, ha rigettato la domanda di parte attrice e, in forza del principio di soccombenza codificato all'art.92 c.p.c., ha condannato questa alla refusione delle spese di lite << liquidate in complessivi € 10.864,00, di cui € 9.650,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, ed oltre IVA e c.p.a.>>;

PRESO ATTO, altresì, che, però, lo stesso organo adito, ha accolto l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla compagnia assicurativa terza chiamata, condannando l'ARNAS, in forza del medesimo principio di soccombenza, al pagamento in suo favore delle spese di lite << liquidate in complessivi € 9.650,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, ed oltre IVA e c.p.a.>>;

Caterina Rizzotto
Avv. - Contabile

PRESO ATTO, ancora:

- che il Servizio Legale ha sollecitato l'attore soccombente, anche per il tramite del suo legale, ad ottemperare al pagamento delle spese di lite in favore di questa azienda;
- che, a sua volta, questa azienda deve ottemperare al *decisum* corrispondendo le spese di lite ammontanti ad € 14.080,51 in favore della compagnia assicurativa Amtrust Europe Limited, ora, Amtrust Assicurazioni s.p.a;

DATO ATTO della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE di

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

1) PRENDERE ATTO delle statuizioni contemplate nella sentenza n.2562/2020 emessa dal Tribunale di Palermo; segnatamente:

- di quelle con cui è stata rigettata la domanda di risarcimento danni, per un ammontare di oltre € 400.000,00, proposta dal sig. L.A. nei confronti di questa azienda, e condannato questi a corrisponderle le spese di lite << liquidate in complessivi € 10.864,00, di cui € 9.650,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, ed oltre IVA e c.p.a.>>;
- e di quelle con cui, ha, però, accolto l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla compagnia assicurativa terza chiamata, condannando l'ARNAS, in forza del medesimo principio di soccombenza, al pagamento in suo favore delle spese di lite << liquidate in complessivi € 9.650,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, ed oltre IVA e c.p.a.>>;

2) DARE ATTO:

- che il Servizio Legale si è già fatto carico di avviare le azioni tese al recupero della somma dovuta dal soccombente, sollecitato, anche per il tramite del suo legale, ad ottemperare al pagamento delle spese di lite in favore di questa azienda;
- che, a sua volta, questa azienda deve ottemperare al *decisum* corrispondendo le spese di lite, ammontanti a complessive € 14.080,51, in favore della compagnia assicurativa Amtrust Europe Limited, ora, Amtrust Assicurazioni s.p.a;

3) DETERMINARE, appunto, in € 14.080,51 la somma occorrente per dare esecuzione al menzionato *decisum*;

4) DARE ATTO che la superiore somma di €. 14.080,51 è da imputare sul conto 8.02.02.03.1801 "*altre sopravvenienze passive presso terzi*" del bilancio corrente, (accantonamento non disposto trattandosi di sinistro in copertura assicurativa) ed è a totale carico dell'Arnas;

5) LIQUIDARE E PAGARE in favore della Amtrust Assicurazioni s.p.a, la somma di € 14.080,51;

6) AUTORIZZARE l'U.O.C. Risorse Economiche ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore del su menzionato beneficiario;

7) DOTARE il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di evitare maggiori oneri derivanti dall'avvio da parte dell'avente diritto della procedura esecutiva per il recupero forzoso di quanto dovuto.

La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente

Il Responsabile U.O.S. Servizio Legale
(Avv. Caterina Rizzotto)





A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
 Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
 sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
 P.IVA 05841770828

000944

Allegato alla proposta nr 74-SL del 13/07/2021

Importo Proposta

14.080,51

Oggetto: L.B.A. c/ Arnas – sentenza Tribunale Palermo n.2562/2020- Determinazioni (Prat. 38/2018).

Conto Economico	Macro Struttura	Budget Assegnato	Variazioni Budget	Budget Autorizzato	Budget Impegnato	Delibera nr.	Importo	Budget Disponibile
8.02.02.03.1801 - Altre sopravvenienze passive v/terzi	LEG	950,00	40.000,00	26.714,48				155,01

74-SL

14.080,51

TOTALE PRENOTATO

14.080,51

Il Responsabile della Struttura Assegnataria di Budget



81 luglio
2021

Sul presente atto viene espresso
parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Paolo Tronca

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Salvatore Requreza

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Roberto Colletti

Il Segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 25 LUG. 2021 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
